Firmato Da: ZULIANI ANDREA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 733301605d838aae3006649e6007a988 - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 50a902e214da0a17fe988a2b6c6fe77e
Firmato Da: VENIER FRANCESCO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 466865dd0705d32c628811306d6b1802

Tribunale di Udine

- 2ª sezione civile -

DECRETO

Il Tribunale di Udine, 2ª sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati

dott. Francesco Venier *Presidente;*

dott. Andrea Zuliani *Giudice rel.;*

dott. Gianmarco Calienno *Giudice;*

visto il ricorso proposto da

con l'avvocata

per la dichiarazione di fallimento di

, residente in con gli avvocati

sentito il giudice relatore, che a sua volta ha sentito le parti in camera di consiglio;

rilevato innanzitutto che la stessa parte ricorrente afferma nel ricorso che "non è iscritto alla Camera di Commercio, in quanto non esercita attività d'impresa e svolge attività di consulenza";

rilevato, altresì, che, sempre secondo il ricorso, le passività di asseritamente superiori al limite di € 500.000, sarebbero prevalentemente riferibili ad accertamenti fiscali relativi agli anni dal 2010 al 2018, allorquando il resistente amministrava una s.r.l., nel frattempo dichiarata fallita, oltre a essere socio

www.unijuris.it

accomandatario di altra società;

rilevato che il resistente ha contestato il presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento, ponendo l'accento sul fatto che la stessa parte ricorrente nega la sua qualifica di imprenditore e affermando di avere lavorato negli ultimi anni quale consulente in collaborazione coordinata e continuativa (a suo dire anche subordinata) della " S.r.l." (di cui la ricorrente è amministratrice unica e socia) e, quindi, a tutto concedere, quale semplice lavoratore autonomo, privo di qualsiasi organizzazione aziendale;

rilevato che parte ricorrente ha quindi replicato in udienza che anche un lavoratore autonomo può essere un imprenditore commerciale – non essendo rilevante la qualifica di piccolo imprenditore, al di fuori di quanto previsto dall'art. 1, comma 2°, legge fall. – e che sarebbe comunque da considerare imprenditore fallibile in quanto "è stato socio accomandatario della ' ' e amministratore unico della ' S.r.l.'.";

ritenuta la palese infondatezza in diritto di quest'ultima assunzione, posto che né l'amministratore unico di una s.r.l., né il socio accomandatario di una s.a.s. assumono, per ciò stesso, la qualifica di imprenditore a titolo individuale e posto che nemmeno si prospetta l'attribuzione a di un ruolo anomalo di *holder* (persona fisica che esercita professionalmente l'attività di *holding* di più società);

ritenuto, inoltre, che parte ricorrente nemmeno allega che abbia utilizzato e utilizzi, per svolgere l'attività di consulente, un minimo di organizzazione aziendale (artt. 2082 e 2555 c.c.), sia pure caratterizzata dalla prevalenza del lavoro proprio dell'imprenditore (ed eventualmente dei componenti della sua famiglia) rispetto agli altri fattori della produzione (così si definisce, secondo art. 2083 c.c., la figura del piccolo imprenditore, che quindi non prescinde da un

www.unijuris.it

Firmato Da: ZULIANI ANDREA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 733301605d838aae3006649e6007a988 - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 50a902e214da0a17fe988a2b6c6fe77e
Firmato Da: VENIER FRANCESCO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 466865dd0705d32c628811306d6b1802

minimo di organizzazione aziendale; diversamente, l'art. 2222 c.c. prevede che una qualsiasi "persona", non necessariamente un piccolo imprenditore, possa impegnarsi a compiere opere o servizi "senza vincolo di subordinazione");

rilevato, in particolare, che non è in discussione il fatto che il resistente abbia lavorato – negli ultimi anni, a partire dal 2015 – in un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata, seppure non subordinata e non esclusiva, con "

S.r.l.", come del resto risulta dalla sentenza del giudice del lavoro di questo Tribunale 29.10.2020 (doc. n° 7 di parte resistente; la sentenza, che pure ha respinto la domanda di di accertamento di un suo rapporto di lavoro subordinato con ' S.r.l.", ha tuttavia descritto una pacifica situazione di consolidata collaborazione, che ben si concilia con l'ipotesi della totale assenza di una organizzazione di persone e di mezzi in capo al resistente);

ritenuto, pertanto, che l'istanza di fallimento deve essere respinta, perché – come del resto candidamente affermato nel ricorso – il resistente "non esercita attività d'impresa e svolge attività di consulenza";

ritenuto che le spese di lite devono seguire la soccombenza, come richiesto da parte resistente, ed essere liquidate come da dispositivo;

visto l'art. 22 legge fall.;

respinge l'istanza di fallimento;

condanna al pagamento, in favore di delle spese lite, che liquida – d'ufficio, in mancanza di nota – in € 2.300, di cui € 2.000 per compensi ed € 300 per rimborso forfettario.

Udine, lì 17.6.2021.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

Firmato Da: ZULIANI ANDREA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 733301605d83baac3006649e6007a988 - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 50a902e214da0a17fe988a2b6c6fe77e
Firmato Da: VENIER FRANCESCO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 466865dd0705d32c6288113066b1802

www.unijuris.it